



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – MESSINA

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 35/2012

Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Messina:

VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 28/2009 del 25.05.2009;

VISTA la vigente normativa in materia di nautica da diporto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 476 del 1° giugno 2007, che disciplina l'uso delle spiagge e regola l'utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi lungo le spiagge della Regione Siciliana;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere;

VISTO il vigente Decreto dell'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana recante disposizioni relative ai divieti di balneazione;

RITENUTO OPPORTUNO modificare la propria precedente ordinanza, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse poste in capo a questa Autorità Marittima, che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale dei comuni costieri di giurisdizione;

VISTI gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI.

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Messina durante la stagione balneare, così come individuata da apposito decreto regionale.
2. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del circondario marittimo di Messina, deve informare immediatamente la Capitaneria di Porto – Guardia costiera di Messina (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 090/344444 (sala operativa); 090/45830 (centralino),

oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima (Uffici locali marittimi di Giardini e Torre Faro).

3. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con ordinanze degli Enti locali o Amministrazioni competenti.

ART. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E QUELLE VIETATE.

1. Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, sono quelle sino alla distanza di:

- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
- 100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco.

Il suddetto limite, nel tratto di mare compreso tra Viale Annunziata e il Canale Pantano Piccolo del Comune di Messina, s'intende di 100 metri dalla costa.

2. E' vietata la balneazione:

- a) nei porti e porticcioli di giurisdizione (Messina/Giardini Naxos e Marina del Nettuno), negli approdi di rada S. Francesco e Tremestieri;
- b) nel raggio di metri 200 dalla testata dei moli di sopraflutto dei suindicati porti;
- c) in prossimità di pontili o passerelle di attracco di unità navali per un raggio di metri 200, salvo che non sia diversamente stabilito;
- d) all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio delle unità navali;
- e) negli specchi acquei adiacenti alle navi ancorate fino ad una distanza di 200 metri dalle stesse;
- f) negli specchi acquei assentiti in concessione per campi boe nonché nelle zone appositamente segnalate destinate ad alaggio, varo e sosta di unità da pesca e da diporto;
- g) alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
- h) nello specchio acqueo antistante la "Grotta Azzurra" per un raggio di metri 100 dall'imboccatura della stessa;
- i) nei tratti di costa interdetti alla balneazione a seguito delle Ordinanze Sindacali emanate dai Comuni rivieraschi, ai sensi del Decreto dell'Ispettorato Regionale Sanitario in premessa citato. A tal fine, i Sigg. Sindaci dei Comuni interessati dovranno apporre idonei cartelli monitori. Qualora i divieti di balneazione dovessero interessare i tratti di mare antistanti strutture di carattere turistico - ricreativo o date in concessione a privati, ai concessionari è fatto obbligo di far conoscere agli utenti il divieto di balneazione mediante l'apposizione di idonea cartellonistica facente riferimento all'Ordinanza Sindacale e la struttura potrà essere utilizzata a fini elioterapici, con assoluto divieto di poter esercitare la balneazione negli specchi acquei interdetti;
- j) in tutti gli specchi acquei interdetti con specifiche Ordinanze.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE, DELLE ACQUE SICURE.

1. Entro le zone di cui al art. 2 comma 1 della presente ordinanza, gli esercenti di stabilimenti e strutture destinate alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare il limite dello specchio acqueo interessato alla balneazione con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione, in sito ritenuto idoneo in base ai fondali prospicienti la struttura di che trattasi.

Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquee antistanti le spiagge libere.

Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti e redatta in almeno due lingue (italiano ed inglese), con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA OVVERO METRI 100 DALLE SCOGLIERE A PICCO) NON SEGNALATO"**.

2. I Comuni rivieraschi per le spiagge libere e gli esercenti delle strutture balneari per le aree in concessione devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri -1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in almeno due lingue (italiano ed inglese), con la seguente dicitura **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,60) NON SEGNALATO"**.

ART. 4 - DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA'.

1. Per una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato fisico e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteomarine presenti nella zona, con particolare riferimento alla forza, alla temperatura e alla profondità del mare.
I bagnanti devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
2. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
3. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al comma 1 del precedente articolo 2, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente una unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca con sagola non più lunga di 10 metri (previsti per i subacquei).
4. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al

soccorso.

5. Negli specchi acquei e negli orari riservati alla balneazione e, comunque, qualora e laddove venga esercitata la balneazione, è vietato:

- a) il transito di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi o a pedali, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi dello Stato o adibiti al soccorso;
- b) Per le unità a motore, a vela ed a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, prendere il largo o raggiungere la costa, a meno che non vengano utilizzati gli appositi corridoi di lancio/atterraggio;
- c) a qualsiasi unità navale lo stazionamento, l'ormeggio o l'ancoraggio permanenti e/o temporanei, mediante gavitello o all'ancora o con qualsiasi altro mezzo di ritenuta, ad eccezione delle unità di salvataggio e/o polizia e salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
- d) la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo;
- e) praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
- f) caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
- g) sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.

6. I Comuni ed i concessionari, muniti di regolare concessione/autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione regionale, potranno realizzare, limitando lo specchio acqueo antistante la propria concessione, "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e moto d'acqua. Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto, con scafo in dislocazione e, comunque, a velocità tale da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo ai bagnanti. All'interno del corridoio di lancio è vietata la balneazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale. I predetti corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

7. a) larghezza metri 20. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20;
- b) profondità non inferiore al limite del tratto di mare riservato alla balneazione;
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non superiori a 50 metri;
- d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

ART. 5 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO.

1. Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia

omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR, quali articolazione specialistica del soccorso marittimo.

2. Nel periodo di apertura al pubblico delle strutture balneari per l'esercizio della balneazione, devono essere operativi presso le stesse i servizi di salvataggio secondo le modalità di cui alle norme che seguono. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere.

3. Gli esercenti di strutture balneari durante l'apertura al pubblico e i comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere devono:

a) attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio, svolto con continuità durante tutta la fascia oraria di apertura all'utenza ai fini della balneazione, garantendo la sostituzione del personale abilitato preposto con pari soggetti abilitati; qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento nelle spiagge libere, dovranno darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e, contemporaneamente, apporre in corrispondenza di esse, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, redatta in almeno due lingue (italiano ed inglese), con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**

b) Organizzare, durante l'orario previsto per la balneazione, un servizio di salvamento composto da bagnini di salvataggio, provvisti del prescritto brevetto in corso di validità rilasciato dalle società/federazioni appositamente autorizzate, in numero non inferiore a un bagnino ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare o frazione di esso. Qualora particolari conformazioni dell'arenile, della costa o della struttura balneare impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo da vigilare visivamente su tutto lo specchio acqueo. Inoltre, i predetti esercenti hanno l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza almeno un battello di salvataggio ogni 150 metri di fronte mare o frazione di esso (con un minimo di uno). I bagnini di salvataggio non potranno essere impiegati in altre mansioni. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio. Infine, qualora in una struttura balneare sia presente una piscina e/o vasca, il gestore ha l'obbligo, in materia di servizio di salvataggio, di attenersi alle disposizioni dell'art. 6 del d.d.g. 1 giugno 2007, n. 476, dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, impiegando un assistente bagnante a ciò dedicato in aggiunta a quelli già indicati dalle presenti disposizioni;

c) Ubicare le postazioni di salvataggio, costituite da una piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri, in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile;

d) Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. Inoltre ogni stabilimento deve tenere sulla battigia almeno mt. 200 di sagola di salvataggio del tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo;

e) Dotare ogni postazione di cui alla precedente lettera c delle seguenti dotazioni che dovranno essere rese permanentemente e prontamente disponibili presso ognuna di esse:

- un binocolo;
 - un paio di pinne;
 - un fischiello o altro strumento di richiamo acustico;
 - un'unità navale di colore rosso/arancione atta a disimpegnare esclusivamente il servizio di salvataggio recante la scritta SALVATAGGIO ed il nome dello stabilimento, completa di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa ed ancorotto dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.. Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.);
 - pennone di idonea altezza con le bandiere bianca e rossa.
- f) Issare, su apposito pennone ben visibile una bandiera rossa indicante un potenziale pericolo per la balneazione qualora, a proprio giudizio, le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano particolare attenzione;

4. E' data facoltà all'esercente di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, all'unità navale destinata al servizio di salvamento, una moto d'acqua (acquascooter) posizionandola a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni:

- dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Messina formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
- dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio;
- le moto d'acqua dovranno essere destinate esclusivamente all'attività di salvamento e dovranno recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
- le moto d'acqua dovranno essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- le moto d'acqua dovranno essere dotate di barella per il salvamento assicurata alla stessa moto d'acqua tramite ganci;
- durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo.

ART. 6 - ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI.

- 1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:

- a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (Capitaneria di Porto, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Ospedale più vicino);
 - b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - c. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'Autorità Marittima e comunale;
 - e. un idoneo locale adibito esclusivamente al primo soccorso ove dovrà essere tenuto pronto per l'uso la prescritta dotazione secondo quanto indicato dalla competente Autorità Sanitaria e costituita almeno da:
 - 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 Atm. e con un riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
 - Tre cannule di respirazione bocca a bocca di differenti misure;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalla competente autorità sanitaria;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - un tiralingua e un apribocca.
2. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica.

ART. 7 - OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE

1. L'assistente bagnante, deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO" ed essere munito di un fischiello. Inoltre deve:
 - a. svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - b. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - c. non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - d. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - e. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - f. segnalare con immediatezza alle competenti Autorità Marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
 - g. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;

- h. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 4;
- i. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- j. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo;
- k. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo, ove fosse ritenuto necessario, il loro intervento anche tramite il titolare dello stabilimento;
- l. in ragione della gravità dell'intervento, redigere personalmente un "rapporto d'incidente in acqua". In alternativa, il predetto rapporto deve essere redatto dal titolare della concessione demaniale marittima. Esso deve essere trasmesso entro 24 ore all'Autorità Marittima.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI.

1. La predetta Ordinanza dovrà essere affissa a cura dei concessionari in un luogo ben visibile della struttura balneare.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1161,1164,1174,1231 e 1251 del Codice della Navigazione, e dall'art. 53 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.
5. In caso di comportamenti tali da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza della vita umana in mare si potrà procedere al sequestro e/o confisca del mezzo ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre del 1981, n. 689.

La presente Ordinanza entra in vigore dal 15.05.2012, abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 28/2009 del Capo del Circondario di Messina del 25.05.2009.

Alla presente Ordinanza verrà data la massima diffusione anche mediante pubblicazione all'Albo di questo Ufficio ed inserimento nel sito istituzionale www.guardiacostiera.it/messina.

Messina, li 14.05.2012

F.to IL COMANDANTE

C.V. (CP) Antonio MUSOLINO